

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 3237/2020

Cron.

Rep.

Ud. 27/01/2026

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| Dott. LUCIA ESPOSITO | - Presidente - |
| Dott. ROSSANA MANCINO | - Consigliere - |
| Dott. ATTILIO FRANCO ORIO | - Consigliere - |
| Dott. FABRIZIO GANDINI | - Consigliere - |
| Dott. LUCA SOLAINI | - Rel. Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3237-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI,
ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

- ricorrenti -

2026

373

contro

BLANGERO NADIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
ALESSANDRO VIGLIETTI, MARINA MASCIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 499/2019 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 725/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2026 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.



R.G. 3237/20**Rilevato che:**

Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 499, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame proposto dall'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto l'opposizione all'avviso di addebito proposta da Blangero Nadia relativo a contributi IVS, oneri accessori e quote associative e perché fosse accertato che la base dell'imponibile contributivo a suo carico fosse costituita unicamente dal reddito d'impresa percepito negli anni quale titolare di impresa individuale e non anche dalle quote di reddito imputabile alla partecipazione della stessa nella società Soluzioni Sistemi Cuneo srl.

Il tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che occorresse differenziare i redditi di lavoro nell'impresa, che vanno inseriti nella base imponibile degli assicurati alla Gestione Inps, dai redditi di capitale maturati in società di capitale nelle quali l'assicurata non aveva prestato attività lavorativa ed a prescindere dalla destinazione che l'assemblea avesse riservato a detti utili e, quindi, anche se essi non fossero stati distribuiti. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l'Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre Blangero Nadia ha resistito con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del decreto n. 384/92 e in connessione con questo della legge n. 233/90, in relazione



all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello, nell'individuare la base imponibile sulla quale il lavoratore autonomo deve versare la propria contribuzione, in quanto iscritto alla Gestione previdenziale Inps, aveva ritenuto che si dovesse tenere conto solo dei redditi connessi allo svolgimento di attività lavorativa e non di tutti i redditi dallo stesso percepiti nel corso dell'anno di riferimento.

Il motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)"* (Cass. n. 22901/24, 14043/25, 21540/19).

Nella specie, la Corte d'appello ha fatto "buon governo" del superiore principio, avendo accertato che Blangero Nadia svolgeva attività lavorativa solo all'interno della ditta individuale di cui era titolare, ma non all'interno della società di capitali Soluzioni Sistemi Cuneo srl di cui era socia ma senza avervi alcuna attività lavorativa al suo interno e ciò, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte non sono soggetti all'obbligo contributivo chi si limita a investire i propri capitali a scopo di utile.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Inps a pagare le spese di lite che liquida nell'importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito



Numero registro generale 3237/2020

Numero sezionale 373/2026

Numero di raccolta generale 6283/2026

Data pubblicazione 17/03/2026

